
Direttive sulle modalità per la consultazione degli incarti relativi a procedimenti amministrativi pendenti davanti al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato

(del 2 marzo 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

decreta:

- Esame degli atti** **Art. 1** Nei limiti imposti dalla Legge di procedura per le cause amministrative (art. 20), gli atti possono essere esaminati dalle parti al procedimento amministrativo presso la Segreteria del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato previo appuntamento telefonico e su presentazione di un documento di legittimazione.
- Le parti possono richiedere il rilascio di fotocopie in formato A4 e A3 mediante pagamento di una tassa di cancelleria di fr. 1.– per copia a condizione che ciò non comporti per l'autorità un aggravio di lavoro eccessivo.
- I rappresentanti delle parti possono accedere agli atti solo se muniti di regolare procura di rappresentanza e se muniti di documento di legittimazione.
- Invio degli atti** **Art. 2** Su richiesta scritta, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato può trasmettere gli atti ai patrocinatori ai sensi degli art. 1 e 2 LAvv. La trasmissione avviene per invio postale raccomandato (o iscritto). Una volta consultati, gli atti vanno ritornati al Servizio dei ricorsi per invio raccomandato (o iscritto). I documenti vanno restituiti ordinati, rispettando la numerazione attribuita.
- Periodo di consultazione** **Art. 3** Gli atti possono essere consultati per un periodo di 5 giorni lavorativi effettivi. Un periodo supplementare di consultazione può essere concesso se debitamente motivato con richiesta scritta.
- Rifiuto di invio** **Art. 4** Il Servizio dei ricorsi può rifiutare l'invio di atti da consultare, oltre che nei casi previsti dalla LPAm, anche qualora la trasmissione abbia generato nel passato problemi quali ad esempio la sottrazione di documenti, il rinvio in disordine dei documenti, il mancato rispetto del termine massimo di consultazione, il mancato invio per

posta raccomandata (o iscritta), la divulgazione di parte degli atti a terzi non interessati al procedimento amministrativo o per altre ragioni. Il rifiuto deve essere motivato. In questi casi, la consultazione degli atti presso il Servizio dei ricorsi è sempre possibile alle condizioni di cui all'art. 1.

Applicazione

Art. 5 L'applicazione delle presenti direttive compete al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato.

**Entrata
in vigore**

Art. 6 Le presenti direttive sono pubblicate sul Foglio ufficiale ed entrano immediatamente in vigore.

Bellinzona, 2 marzo 2004

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**
